

La validità all'espatrio

L'equipollenza al passaporto è stabilita dall'art. 3 del TULPS, in base al quale “la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali”.

La norma che elenca i casi in cui un soggetto non ha diritto all'espatrio e non può quindi ottenere il passaporto o la carta d'identità a esso equipollente è la legge n. 1885/1967, richiamata espressamente dal D.P.R. n. 649/1974 (“Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio”). Fra le cause di impossibilità al rilascio del passaporto e della carta valida per l'espatrio, indicate all'art. 3, troviamo quanto segue: **“coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare”**.

L'obbligo di assenso formale dei genitori si sostanzia, quindi, con il concetto di **responsabilità genitoriale**. Fino a quando non viene documentata in un provvedimento dell'autorità giudiziaria di revoca o sospensione, il genitore deve essere chiamato a esercitarla e il suo assenso è, quindi, necessario.

L'assenso dei genitori come elemento essenziale

Nel caso di minori italiani e di richiesta di carta valida per l'espatrio, siamo quindi nel campo degli **atti di straordinaria amministrazione**, per i quali (in base al titolo IX, capo II del codice civile) occorre sempre e comunque **l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale**, salvo diversa disposizione del giudice.

Dal punto di vista pratico, due sono le alternative:

- a) **la presenza fisica di entrambi i genitori che, opportunamente identificati, firmano la richiesta** di carta valida per l'espatrio per il figlio minore;
- b) **la trasmissione al Comune di un separato atto di assenso**, nelle modalità previste [dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000](#).

L'atto di assenso, rientrando nel concetto di istanza o dichiarazione alla pubblica amministrazione, può essere trasmesso nelle varie modalità previste: personalmente o via mail (sempre con allegata copia di un documento di identità o riconoscimento del genitore), ma anche mediante un semplicissimo servizio online con accesso mediante SPID o CIE come prevede [l'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale](#) (con maggiori garanzie sull'identità del dichiarante).

Il modulo dovrà comunque essere messo a disposizione sul sito Internet dell'ente e potrà essere utilizzato anche da entrambi i genitori, a patto che il minore sia autonomo nel presentarsi per la richiesta di carta e, ovviamente, sia identificabile mediante altro documento congiunto.

In mancanza dell'assenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, la sola strada possibile è quella del ricorso al giudice tutelare, unica autorità che può sorpassare il mancato assenso potendo valutare il superiore interesse del minore. L'autorizzazione del giudice tutelare dovrà, naturalmente, essere esibita al funzionario incaricato al fine del rilascio del documento valido per l'espatrio. Tale atto produce effetti nel singolo procedimento amministrativo, cioè per il rilascio della carta nel momento in cui il giudice tutelare ha valutato superabile il mancato assenso di uno o entrambi i genitori. Ciò significa che, salvo che non sia espressamente indicato il contrario, **il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare vale per la singola carta (e/o passaporto)** e non può essere riutilizzato a distanza di mesi o di anni.

Minore affidato ai servizi sociali

In caso di minore seguito dai servizi sociali, sarà necessario richiedere all'assistente sociale responsabile del percorso gli atti che comprovino:

- a. l'eventuale perdita o sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori o di uno di essi: in mancanza, i genitori dovranno sempre e comunque firmare l'assenso all'espatrio;
- b. la nomina di un **tutore**, che potrà essere un altro familiare o, come spesso avviene, il legale rappresentante del Comune, Sindaco o dirigente dei servizi sociali: in tale ultimo caso sarà questi il soggetto che dovrà firmare l'assenso all'espatrio, indipendentemente da ogni altra valutazione.

L'assenso dei genitori affidatari

Caso diverso è quello in cui il minore sia formalmente affidato, con provvedimento del giudice, a una famiglia per un percorso preadottivo. Si richiama, ancora una volta, [l'art. 3 della legge n. 1185/1967](#), per cui l'assenso va reso da chi esercita la responsabilità genitoriale "e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare".

Quindi, in caso di minori affidati, occorrerà a seconda delle varie situazioni:

- a) l'assenso degli affidatari e dei genitori biologici, se non decaduti dalla responsabilità genitoriale;
- b) l'assenso degli affidatari e del tutore, se i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale.

L'affido esclusivo (e "super" esclusivo)

Benché nei casi di separazione e divorzio il giudice tenda a favorire sempre l'affidamento congiunto, può accadere che il minore sia affidato in via esclusiva a uno dei genitori, che si presenta davanti al funzionario per il rilascio della carta d'identità ritenendo di essere l'unico soggetto che deve sottoscrivere l'assenso all'espatrio.

La norma di riferimento è l'art. 337-quater del codice civile.

Codice civile - Art. 337-quater

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

*Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. **Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.** Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.*

Il nocciolo della questione è nella frase evidenziata: le decisioni di maggior interesse, anche in caso di affido esclusivo (o anche "super esclusivo", come definito da una serie di recenti provvedimenti di alcuni Tribunali dei minori) sono prese **da entrambi i genitori**, salvo che non sia diversamente stabilito dal giudice.

La norma - sempre per la delicatezza della questione - va interpretata in modo letterale, pertanto va esaminato in dettaglio il provvedimento.

Due i casi in cui l'assenso dell'altro genitore è superfluo:

- a. il provvedimento che **dispone espressamente** che la dichiarazione di assenso all'espatrio per il rilascio di passaporto e carta d'identità resa dal solo genitore affidatario sia sufficiente al rilascio del documento;
- b. il provvedimento che, sempre in modo espresso, indichi che **anche tutti gli atti di straordinaria amministrazione e maggiore interesse per i figli** siano resi dal solo genitore affidatario.

Il funzionario comunale non può assolutamente "interpretare" la decisione del giudice esimendosi dalla richiesta di un atto, quale l'assenso all'espatrio di un minore, i cui risvolti sono potenzialmente pericolosissimi anche in termini di responsabilità.

A tale conclusione giunge anche una recente nota del Ministero dell'Interno – dipartimento di pubblica sicurezza del 2 luglio 2018 (Nota n. 400/A/2018/23.13.20) resa a fronte di una richiesta di un Comune emiliano-romagnolo - di cui riportiamo il seguente passaggio: "*L'istanza per il rilascio del passaporto in favore del minore, potrà quindi essere avanzata dal solo genitore affidatario esclusivo e senza l'autorizzazione del giudice tutelare. solo in presenza di un provvedimento che rechi l'espressa esclusione del genitore non affidatario in ordine a tale decisione. (...). L'assenso del genitore non affidatario non occorrerà, invece, nel*

caso in cui il giudice abbia previsto espressamente che tale decisione sia assunta dal solo genitore affidatario esclusivo".